

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Aggiornamento al settembre 2026

INDICE

1. Premessa e contesto normativo.....	3
2. Definizioni.....	3
3. Ambito soggettivo	4
3.1 Soggetti che possono presentare le segnalazioni.....	4
3.2 Soggetti diversi dal segnalante ai quali si applicano le misure di protezione.....	5
4. Ambito oggettivo	5
5. Canali di segnalazione.....	6
5.1 Canali interni di segnalazione	7
5.2 Canale esterno di segnalazione.....	7
5.3 Divulgazione pubblica	7
5.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile	7
6. Contenuto della segnalazione	8
7. Segnalazioni anonime.....	8
8. Modalità di presentazione della segnalazione interna	9
8.1 Segnalazione in forma scritta tramite piattaforma informatica	9
8.2 Segnalazione in forma orale	9
8.3 Segnalazione pervenuta a soggetto diverso dal gestore.....	10
9. Il gestore della segnalazione	10
9.1 Individuazione, requisiti e poteri	10
9.2 Conflitto di interessi e assenza del gestore.....	11
9.3 Struttura di supporto	11
10. Gestione della segnalazione	11
11. Conservazione e cancellazione della documentazione.....	13
12. Tutela della riservatezza	13
13. Formazione e informazione.....	15
14. Codice di comportamento e responsabilità disciplinare	15
15. Sanzioni.....	16
16. Adozione, aggiornamento e monitoraggio della Procedura.....	16
17. Allegato 1 – Cosa può e cosa non può essere segnalato.....	17

1. Premessa e contesto normativo

Il presente documento, adottato ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, costituisce l'atto organizzativo con il quale l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (di seguito ARPA o Agenzia) disciplina il proprio canale interno di segnalazione e la procedura che la persona segnalante (di seguito anche segnalante) può utilizzare qualora sia venuto a conoscenza, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Agenzia, di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. In particolare, sono esplicitati gli aspetti operativi della procedura e le forme di tutela previste dalla vigente normativa.

Il d.lgs. 24/2023 ha riordinato la materia, unificando in un unico corpo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e del regime di tutela dei segnalanti, in precedenza differenziata tra settore pubblico e settore privato. Al fine di evitare sovrapposizioni normative, l'art. 23 del medesimo decreto ha abrogato, tra l'altro, l'art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" del d.lgs. 165/2001 e l'art. 3 della l. 179/2017.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della riforma, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha adottato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", successivamente modificate e integrate con delibera n. 479 del 26 novembre 2025.

Con delibera n. 478 del 26 novembre 2025 la medesima Autorità ha inoltre adottato le "Linee guida n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione", con le quali ha fornito indicazioni specifiche sull'organizzazione e sulla gestione dei canali interni presso i soggetti del settore pubblico e privato. Le Linee guida n. 1/2025 integrano, per i canali interni, le indicazioni della delibera n. 311/2023, come modificata dalla delibera n. 479/2025, che resta riferimento anche per alcuni profili dei canali interni.

ARPA ha previsto, all'interno della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), tra le misure di prevenzione della corruzione di carattere generale, l'adozione di strumenti per la tutela delle persone che segnalano illeciti (whistleblowing).

2. Definizioni

- **Whistleblowing**: istituto, disciplinato dal d.lgs. 24/2023, che consente la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, e che impone ai soggetti obbligati l'attivazione di appositi canali di segnalazione e il riconoscimento delle tutele previste in favore di chi segnala.
- **Whistleblower**: soggetto¹, di cui all'art. 3 del d.lgs. 24/2023, che segnala o divulga pubblicamente violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato.
- **Contesto lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 o 4, del d.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione,

¹ l'espressione inglese to blow the whistle, letteralmente "soffiare nel fischietto", richiama l'atto di porre l'attenzione su un'irregolarità

divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

- **Tutela del whistleblower:** complesso delle garanzie riconosciute dalla legge all'autore della segnalazione, consistenti nella riservatezza della sua identità, dei dati personali e degli elementi della segnalazione dai quali essa possa ricavarli, nel divieto di ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nelle limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa per la rivelazione di informazioni coperte da obbligo di segreto, nonché nelle misure di sostegno erogate dagli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito elenco tenuto da ANAC.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare alla persona segnalante o a chi ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.
- **Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni:** forme, previste dalla normativa, attraverso le quali le violazioni possono essere portate a conoscenza dei soggetti legittimati, e cioè il canale interno, il canale esterno presso ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.
- **Canale interno:** canale attivato per la presentazione delle segnalazioni interne, utilizzabile dal whistleblower. Per ARPA Valle d'Aosta, il canale è attivato in forma scritta mediante la piattaforma informatica adottata in via prioritaria, ovvero in forma orale con le modalità di documentazione previste dalla legge. Attraverso il canale il segnalante può dialogare con il gestore della segnalazione, **individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, e conoscere lo stato di avanzamento e la conclusione del procedimento avviato con la segnalazione.
- **Canale esterno:** canale attivato da ANAC, al quale il whistleblower può presentare la segnalazione al ricorrere delle condizioni normativamente previste.
- **Divulgazione pubblica:** segnalazione di violazioni resa di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone al verificarsi di casi normativamente previsti.
- **Gestore della segnalazione:** il soggetto al quale l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 24/2023 affida la gestione del canale di segnalazione interna, individuato dall'ARPA, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto, nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

3. Ambito soggettivo

I soggetti che possono beneficiare della tutela prevista dalla normativa sono, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023, coloro che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni rilevanti ai sensi del decreto, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

La tutela opera altresì nei casi e in favore degli ulteriori soggetti indicati dall'art. 3, commi 4 e 5, del medesimo decreto.

3.1 Soggetti che possono presentare le segnalazioni

Nello specifico contesto agenziale, la tutela si applica a:

- dipendenti di ARPA, sia a tempo determinato sia indeterminato, con qualsiasi profilo e qualifica professionale;
- dipendenti di ARPA in servizio presso altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso ARPA;
- lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività presso l'ARPA;
- lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere a favore di ARPA, nel caso di segnalazioni violazioni riguardanti l'Agenzia;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Agenzia.

Per tutti i soggetti sopra indicati, la tutela si applica anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, ove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto, ove le informazioni siano state acquisite nel corso dello stesso.

3.2 Soggetti diversi dal segnalante ai quali si applicano le misure di protezione

Le misure di protezione e i divieti di ritorsione previsti per il segnalante si applicano anche a:

- facilitatori, ossia persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di chi ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro dei medesimi soggetti, che operano nel medesimo contesto lavorativo e hanno con essi un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante, di chi ha sporto denuncia o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, o per i quali tali persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali persone;
- persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, successivamente identificate, che abbiano subito ritorsioni.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3, del d.lgs. 24/2023: per i soggetti indicati nel presente paragrafo, che abbiano subito ritorsioni, non opera il beneficio dell'inversione dell'onere della prova riconosciuto alla persona segnalante. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. 24/2023 non opera la presunzione di cui all'art. 17, commi 2 e 3.

4. Ambito oggettivo

Oggetto della segnalazione è la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che lede l'interesse pubblico o l'integrità di ARPA, di cui i soggetti sopra individuati siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, inteso come l'insieme dei fatti appresi in quanto relativi

all'ufficio di appartenenza, nonché delle notizie acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, ancorché in modo casuale.

Le violazioni segnalabili sono quelle riconducibili alle categorie individuate dall'art. 2 del d.lgs.24/2023.

I comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea;
- i comportamenti impropri da parte del funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, ove integri una delle violazioni di cui all'art. 2, che potrebbe concretizzarsi.

Non rientrano nell'oggetto della segnalazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 24/2023, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, nonché le ulteriori fattispecie escluse dal medesimo comma.

Per un elenco più dettagliato di quanto può o non può costituire oggetto di segnalazione si rinvia all'**Allegato 1** del presente documento, che ha finalità meramente esemplificative: la norma non reca un'enumerazione tassativa delle violazioni segnalabili, richiedendo che il segnalante, al momento della segnalazione, avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere.

La protezione spetta se, al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del decreto.

5. Canali di segnalazione

I soggetti che vengono a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni, come sopra definite, dispongono di distinti canali per segnalarle.

La scelta del canale non è rimessa alla discrezionalità della persona segnalante. L'art. 6 del d.lgs. 24/2023 configura infatti il canale interno come modalità ordinaria di segnalazione e ammette la segnalazione esterna soltanto al ricorrere di una delle condizioni tassativamente indicate dalla medesima disposizione. Le condizioni di cui all'art. 6, lett. c) e d), si fondano sulla ragionevole valutazione della persona segnalante; resta sempre possibile la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

5.1 Canali interni di segnalazione

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, del d.lgs. 24/2023, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), quale gestore della segnalazione. La segnalazione interna può essere presentata secondo le modalità descritte al paragrafo 8, in forma scritta ovvero in forma orale.

5.2 Canale esterno di segnalazione

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la persona segnalante può rivolgersi al canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023.

Le condizioni per il ricorso alla segnalazione esterna, previste dall'art. 6 del medesimo decreto, sono alternative fra loro ed è sufficiente che ne ricorra una. Esse sono le seguenti :

- il canale di segnalazione interna non è attivo ovvero, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può inoltre utilizzare il canale esterno nell'ipotesi, disciplinata al paragrafo 9.2, in cui tanto il gestore quanto il suo sostituto versino in situazione di conflitto di interessi.

Le modalità di presentazione della segnalazione ad ANAC sono disponibili alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell'Autorità: <https://www.anticorruzione.it/-/WHISTLEBLOWING>.

5.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 24/2023 al ricorrere delle seguenti condizioni, tra loro alternative:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni di cui agli artt. 4 e 7 del medesimo decreto, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli artt. 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In assenza di tutte le condizioni sopra indicate, la persona che effettua la divulgazione pubblica non beneficia delle misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023.

5.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

La persona segnalante può altresì denunciare la violazione all'Autorità giudiziaria o contabile.

Chi sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile avente ad oggetto violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023, di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, beneficia delle misure di protezione previste dal decreto ove subisca ritorsioni in ragione della denuncia.

Resta fermo l'obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 e degli artt. 361 o 362 del c.p. , che opera autonomamente rispetto alla disciplina del presente documento: la segnalazione effettuata al gestore interno o ad ANAC non sostituisce, ove ne ricorrano i presupposti, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

La tutela dell'identità della persona segnalante nell'ambito dei procedimenti penale, disciplinare e contabile è regolata dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023 e dalle disposizioni proprie di ciascun procedimento.

6. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più chiara possibile e offrire il maggior numero di elementi idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. A tal fine è opportuno che la segnalazione contenga:

- una compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione e, ove possibile, l'indicazione delle modalità attraverso cui la persona segnalante ne è venuta a conoscenza;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- ove noti, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e ARPA all'epoca del fatto segnalato.

Possono inoltre essere allegati documenti utili a fornire riscontro di quanto segnalato, nonché indicati i soggetti in grado di contribuire a ricostruire il fatto.

L'incompletezza della segnalazione non ne comporta l'automatica archiviazione: il gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere, ove necessario, le integrazioni utili alla valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 24/2023.

7. Segnalazioni anonime

Si considerano anonime le segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare la persona segnalante.

ARPA sceglie di trattare anche le segnalazioni anonime pervenute tramite i propri canali interni, purché adeguatamente circostanziate. Tali segnalazioni sono trattate secondo le modalità previste dalla presente procedura. Le segnalazioni provenienti da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 3 sono invece valutate secondo la disciplina applicabile al caso concreto, ferma la possibilità di trasmetterle agli uffici competenti ove ne ricorrano i presupposti.

Gli adempimenti di cui al paragrafo 10 sono assicurati, per le segnalazioni anonime presentate tramite la piattaforma informatica, mediante il codice univoco rilasciato dalla piattaforma medesima. Ove la segnalazione anonima pervenga con modalità diverse, il gestore vi dà seguito nei limiti consentiti dall'assenza di un recapito al quale indirizzare le comunicazioni.

Ove la persona segnalante sia successivamente identificata e subisca ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni anonime ricevute tramite i canali interni, sono in ogni caso registrate e la relativa documentazione è conservata al fine di rendere possibile rintracciare la segnalazione qualora la persona segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione, in conformità alle Linee guida ANAC, al fine di assicurare le tutele di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 24/2023. Alla conservazione si applicano i termini di cui al paragrafo 11.

8. Modalità di presentazione della segnalazione interna

La segnalazione interna può essere presentata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 24/2023, in forma scritta, anche con modalità informatiche, ovvero in forma orale.

8.1 Segnalazione in forma scritta tramite piattaforma informatica

L'Agenzia mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, sviluppata da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, software open-source per il whistleblowing. Lo strumento garantisce, dal punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La persona segnalante accede alla piattaforma direttamente dal link "Per inviare una segnalazione" presente nella pagina <https://www.arpa.vda.it/whistleblowing> del sito istituzionale di ARPA.

La segnalazione è presentata mediante la compilazione di un questionario che guida la persona segnalante attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della procedura la persona segnalante riceve un codice univoco di sedici caratteri che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare il riscontro del gestore e dialogare con il medesimo rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione può essere presentata da qualsiasi dispositivo digitale, all'interno o all'esterno dell'Agenzia. Tutte le informazioni contenute nella piattaforma sono crittografate e accessibili unicamente ai soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione. La riservatezza dell'identità della persona segnalante è garantita nei termini e con i limiti previsti dal d.lgs. 24/2023 e indicati al paragrafo 12.

Ove l'accesso al canale interno avvenga dalla rete dati dell'Agenzia, è garantita la non tracciabilità della persona segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione, sia sulla piattaforma informatica sia sugli apparati eventualmente coinvolti nella trasmissione delle comunicazioni.

L'utilizzo della piattaforma informatica costituisce la modalità ordinaria di presentazione delle segnalazioni in forma scritta, in quanto assicura il più elevato livello di protezione dei dati. **In particolare, il ricorso alla posta elettronica, ordinaria o certificata, non è considerato di per sé adeguato a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e non costituisce pertanto canale di segnalazione dell'Agenzia.**

Le segnalazioni scritte pervenute con modalità diverse sono comunque gestite secondo la presente procedura, con le modalità indicate al paragrafo 8.3. Il soggetto ricevente invita la persona segnalante, ove possibile, a riproporre la segnalazione tramite la piattaforma, al fine di beneficiare delle garanzie tecniche da questa assicurate.

8.2 Segnalazione in forma orale

La persona segnalante può richiedere un incontro diretto con il gestore, che è fissato entro un termine ragionevole e si svolge in luogo idoneo a garantire la riservatezza della persona e del contenuto della segnalazione.

La segnalazione resa nel corso dell'incontro è documentata mediante verbale, recante la trascrizione

integrale di quanto esposto, redatto dal gestore o dal personale della struttura di supporto di cui al paragrafo 9.3. La persona segnalante può verificare e rettificare il contenuto del verbale e lo sottoscrive.

Le segnalazioni presentate in forma orale sono annotate, con modalità riservate, in un apposito Registro delle segnalazioni in forma orale istituito e tenuto dal gestore. Il Registro costituisce una modalità organizzativa interna dell'Agenzia e non sostituisce gli obblighi di documentazione previsti dalla normativa. Per le garanzie riconosciute alla persona segnalante, per la protezione dei dati personali e per la durata del procedimento valgono le medesime disposizioni previste per le segnalazioni presentate in forma scritta tramite la piattaforma informatica.

8.3 Segnalazione pervenuta a soggetto diverso dal gestore

Le segnalazioni interne pervenute a un soggetto diverso dal gestore sono da questi trasmesse al medesimo entro sette giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 24/2023, dandone contestuale notizia alla persona segnalante. Il soggetto ricevente si astiene da ogni condotta che possa disvelare l'identità della persona segnalante o il contenuto della segnalazione, non trattiene copie della segnalazione e ne cancella ogni traccia dopo averla trasmessa.

La segnalazione è qualificata come segnalazione whistleblowing quando la persona segnalante dichiara espressamente di volersi avvalere delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023 ovvero quando tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa. Nei casi dubbi, la segnalazione è trattata come segnalazione whistleblowing fino alla verifica di cui al paragrafo 10.

Si raccomanda pertanto alla persona segnalante di indicare chiaramente nell'oggetto che si tratta di una segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. 24/2023. La mancata indicazione non preclude il riconoscimento della riservatezza e delle tutele previste dalla normativa, ove ne ricorrano i presupposti.

La segnalazione inviata contestualmente a più soggetti interni all'Agenzia è considerata alla stregua di segnalazione pervenuta a soggetto non competente e si applica quanto previsto dal primo capoverso del presente paragrafo. Ove la segnalazione sia trasmessa, oltre che al gestore, anche a un numero elevato di soggetti esterni all'Agenzia, il gestore richiede alla persona segnalante chiarimenti in merito alle circostanze della diffusione, al fine di accertare se ricorra una divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 del decreto; in ogni caso il gestore dà seguito alla segnalazione ricevuta.

9. Il gestore della segnalazione

9.1 Individuazione, requisiti e poteri

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023, ARPA affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) la gestione del canale di segnalazione interna. Il RPCT è pertanto il gestore della segnalazione ed è il soggetto incaricato della ricezione e della gestione delle segnalazioni all'interno dell'Agenzia.

Il gestore opera in condizioni di autonomia, intesa come imparzialità, dovendo agire in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, e come indipendenza, dovendo svolgere le attività di propria competenza senza interferenze, in autonomia operativa e valutativa. Al Direttore generale, quale titolare delle funzioni di indirizzo amministrativo e organizzativo dell'Agenzia, non sono attribuiti poteri di supervisione sulla gestione delle segnalazioni: la decisione conclusiva dell'istruttoria non è in alcun caso subordinata al suo previo esame, potendo egli essere coinvolto soltanto a valle dell'istruttoria, ove ne vengano ravvisati profili di competenza.

Per le verifiche e gli accertamenti necessari all'istruttoria il gestore può:

- accedere ai servizi dell'Agenzia, ivi comprese banche dati, piattaforme e ogni altro applicativo in uso, nei limiti di quanto strettamente necessario alla trattazione della segnalazione;

- coinvolgere, ove ritenuto opportuno, altre strutture interne all'Agenzia ovvero soggetti specializzati esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali utili al caso concreto.

Il gestore è destinatario della formazione specifica di cui al paragrafo 13.

9.2 Conflitto di interessi e assenza del gestore

Il gestore versa in situazione di conflitto di interessi quando coincida con la persona segnalante, con la persona coinvolta o comunque interessata dalla segnalazione, ovvero quando ricorra una delle situazioni, tipiche o atipiche, di cui all'art. 51 del codice di procedura civile o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

In tali ipotesi le funzioni di gestore sono esercitate dal sostituto individuato dal Regolamento organizzativo agenziale vigente, che subentra al gestore assicurando una trattazione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla disciplina. Al sostituto si applicano i medesimi requisiti e i medesimi obblighi previsti per il gestore.

Qualora anche il sostituto versi in una delle situazioni di conflitto di interessi sopra indicate, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 24/2023.

Il sostituto subentra al gestore anche in caso di assenza prolungata di quest'ultimo, intendendosi per tale l'assenza superiore a sette giorni.

In caso di passaggio di incarico da un gestore a un altro è garantita la modifica delle credenziali di accesso alla piattaforma informatica.

9.3 Struttura di supporto

Il gestore può avvalersi, per l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni, di una struttura di supporto individuata dal Regolamento organizzativo agenziale vigente.

I soggetti chiamati a svolgere il ruolo di supporto:

- sono in possesso del requisito di autonomia e sono specificamente formati e competenti;
- sono individuati, ciascuno con i rispettivi compiti e responsabilità, nel presente atto organizzativo;
- sono preventivamente e necessariamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003;
- sono tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza previsti per il gestore.

10. Gestione della segnalazione

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma dell'avvenuto invio.

Entro sette giorni dalla ricezione il gestore rilascia avviso di ricevimento della segnalazione, tramite la piattaforma informatica ovvero, in caso di mancato utilizzo della stessa, al recapito indicato dalla persona segnalante o, in mancanza, a quello utilizzato per inoltrare la segnalazione. L'avviso non implica alcuna valutazione dei contenuti della segnalazione e ha carattere meramente informativo.

Il gestore svolge un esame preliminare volto a verificare che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del d.lgs. 24/2023 e che il suo oggetto rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto. Ove tali presupposti manchino e la segnalazione non sia

qualificabile come whistleblowing, il gestore la trasmette al competente ufficio interno, che la tratta come segnalazione ordinaria, dandone contestuale comunicazione alla persona segnalante; l'Agenzia mantiene riservata l'identità della persona segnalante anche in tale ipotesi.

Ove il contenuto della segnalazione risulti generico o incompleto, il gestore richiede alla persona segnalante i chiarimenti, i documenti e le integrazioni necessari prima di ogni determinazione. La persona segnalante che riceva una richiesta di integrazione procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

La segnalazione è archiviata quando risulti manifestamente infondata per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando, anche a seguito della richiesta di integrazioni, il contenuto resti generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti.

L'archiviazione è altresì disposta quando la segnalazione si fondi su contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate. In tutti questi casi l'archiviazione è adeguatamente motivata e ne è data comunicazione alla persona segnalante.

Quando per le verifiche sui fatti segnalati si renda necessario coinvolgere soggetti terzi, interni o esterni all'Agenzia, il gestore non trasmette loro la segnalazione, ma unicamente gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della stessa, evitando che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità della persona segnalante.

Ove se ne ravvisi la necessità, il gestore trasmette l'intera documentazione pervenuta alle Autorità giudiziarie competenti, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione pervenuta ai sensi della normativa whistleblowing. Laddove l'identità sia successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il gestore fornisce tale indicazione previa notifica alla persona segnalante. La persona segnalante è preventivamente informata, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, tramite la piattaforma informatica o con altri mezzi, dell'eventualità che la segnalazione possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie.

Il termine per fornire riscontro alla segnalazione è di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, di tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Tale termine non è perentorio. Può, infatti, verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori. Resta, tuttavia, ferma la necessità di comunicare l'esito dell'istruttoria della segnalazione.

Il riscontro deve essere fornito entro tale termine e può consistere, in relazione allo stato dell'istruttoria, nella comunicazione dell'archiviazione ovvero nella descrizione delle attività intraprese o da intraprendere. La conclusione degli accertamenti può richiedere tempi ulteriori rispetto ai tre mesi, senza che ciò incida sull'obbligo di fornire il riscontro entro il termine previsto.

All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce riscontro circa gli esiti dell'istruttoria della segnalazione, quali:

- archiviazione;
- valutazione del fumus di fondatezza della segnalazione
- trasmissione agli organi interni preposti, oppure agli enti e/o istituzioni esterne, in base all'ambito di competenza.

La trasmissione avviene con le cautele indicate ai capoversi precedenti quanto all'oscuramento dei dati identificativi, salvo che il destinatario sia legittimato a conoscerli. Al gestore non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali né agli eventuali provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

Il gestore mantiene aperta la comunicazione con la persona segnalante durante tutto il processo di gestione della segnalazione, sia mediante la piattaforma informatica sia attraverso gli altri recapiti indicati dalla medesima.

Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Nell'audizione non le sono comunicati elementi da cui possa risalire all'identità della persona segnalante.

11. Conservazione e cancellazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In particolare:

- se la segnalazione è effettuata con modalità informatica, la documentazione è conservata nel rispetto delle garanzie offerte dalla piattaforma utilizzata;
- se la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore, essa è documentata mediante verbale; la documentazione è conservata in armadi adeguatamente chiusi o in altri contenitori fisicamente protetti.

Decorso il termine di cui al primo capoverso, il gestore provvede alla cancellazione della segnalazione e della relativa documentazione.

Restano conservati gli atti e i documenti afferenti ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dall'Agenzia che abbiano avuto origine, in tutto o in parte, dalla segnalazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 24/2023.

12. Tutela della riservatezza

Il d.lgs. 24/2023, all'art. 12, sancisce che, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni devono avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Il decreto impone inoltre all'amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, anche al fine di evitarne l'esposizione a misure ritorsive in ragione della segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

La riservatezza della persona segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione

sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nei casi seguenti, oltre al consenso espresso, è dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui è contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela della riservatezza è garantita anche al facilitatore che assiste la persona segnalante e ai soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e le persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti.

Nella gestione del canale l'Agenzia applica i principi di minimizzazione, limitazione della conservazione e protezione dei dati personali, definendo i ruoli e le autorizzazioni al trattamento, adottando adeguate misure tecniche e organizzative e effettuando la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'Agenzia assicura inoltre la disponibilità dell'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alle segnalazioni whistleblowing, in coerenza con l'art. 13 del d.lgs. 24/2023 e con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'informativa è scritta, pubblicata all'interno dell'apposita sezione Whistleblowing del sito web di ARPA e **consegnata preventivamente in caso di segnalazione orale. È dovuta anche alla persona coinvolta e alle altre persone menzionate, e può essere differita finché rischi di pregiudicare l'istruttoria o la riservatezza della persona segnalante.**

L'accesso alla piattaforma è riservato al gestore e al sostituto, con credenziali personali. La struttura di supporto accede solamente alla documentazione trasmessale da parte del gestore, priva dei dati identificativi. La presenza di una nuova segnalazione sulla piattaforma, o l'aggiornamento di una segnalazione esistente, è notificata mediante invio di un alert ad una casella di posta elettronica dedicata, visibile solo al gestore e al sostituto, esclusi gli amministratori di sistema. Tali notifiche non contengono alcun dato della segnalazione.

Nello svolgimento dell'istruttoria il gestore può avvalersi dei componenti della struttura di supporto di cui al paragrafo 9.3, specificamente formati, da lui designati e autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003, i quali sono tenuti al medesimo obbligo di riservatezza.

Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:

- previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata, con ricorso a strumenti di crittografia;
- garanzia di riservatezza sull'identità della persona segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
- onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante, nonché di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs. 24/2023 qualora per ragioni istruttorie altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
- sottrazione della segnalazione, e della documentazione ad essa allegata, al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. 33/2013;
- limitazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, ove il relativo esercizio possa determinare

un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. La limitazione è comunicata con motivazione, salvo che ciò ne pregiudichi la finalità.

Il gestore rende conto del numero di segnalazioni ricevute nella Relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della l. 190/2012, garantendo sempre la riservatezza dell'identità del segnalante.

13. Formazione e informazione

L'Agenzia programma, nell'ambito della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, specifiche attività di formazione, con cadenza periodica e soggette a costante aggiornamento.

La formazione rivolta al gestore, al suo sostituto e ai componenti della struttura di supporto verte almeno sulle seguenti materie:

- i profili normativi in materia di whistleblowing, con riguardo sia alla normativa dell'Unione europea sia alle disposizioni del d.lgs. 24/2023;
- la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- le procedure e le modalità operative, con specifico riguardo agli adempimenti posti a carico del gestore, ivi compresa la gestione dei conflitti di interessi;
- i principi generali di comportamento, quali confidenzialità e riservatezza, etica e integrità, ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.

La formazione rivolta a tutto il personale, interno ed esterno, fornisce un quadro chiaro ed esaustivo della disciplina, chiarendo in particolare chi è il whistleblower, che cosa può essere segnalato e con quali canali, quali tutele l'ordinamento garantisce alla persona segnalante, quali segnalazioni non rientrano tra quelle tutelate dalla norma e quale coinvolgimento riguardi i diversi soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante. La partecipazione alle iniziative formative è obbligatoria.

La formazione è affiancata da una corretta informazione sull'utilizzo del canale interno e del canale esterno gestito da ANAC, resa disponibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 24/2023. Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, pubblicate sulla intranet aziendale e in apposita sezione del sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 24/2023, la persona segnalante può rivolgersi agli enti del Terzo settore che hanno stipulato apposita convenzione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e che sono iscritti nell'elenco tenuto dalla stessa Autorità. Tali enti forniscono, a titolo gratuito, informazioni, assistenza e consulenze sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni prevista dalle disposizioni nazionali e dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'elenco aggiornato degli enti, con i testi delle relative convenzioni, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAC, nella pagina dedicata al whistleblowing (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

14. Codice di comportamento e responsabilità disciplinare

Il codice di comportamento dei dipendenti di ARPA, adottato ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., reca apposite disposizioni dedicate al whistleblowing, nelle quali sono richiamati i doveri di tutti i soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. 190/2012, la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione previste nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, è sanzionabile sotto il profilo

disciplinare.

15. Sanzioni

Il d.lgs. 24/2023 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, irrogabili da ANAC in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. In particolare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, l'Autorità applica al responsabile:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni, che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla, ovvero che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che le procedure adottate non sono conformi a quelle di cui agli artt. 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro nel caso di cui all'art. 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia.

L'individuazione del soggetto responsabile è effettuata dall'ANAC nell'ambito del procedimento sanzionatorio, in relazione alla specifica condotta accertata. L'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC è disciplinato dal "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24", adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023.

Resta ferma la facoltà di ARPA di procedere disciplinarmente nei confronti dei soggetti responsabili delle condotte sopra indicate, secondo quanto previsto al paragrafo 14.

16. Adozione, aggiornamento e monitoraggio della Procedura

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023, il canale interno di segnalazione è attivato sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015.

A tal fine, prima dell'approvazione del presente atto e di ogni sua modifica sostanziale o aggiornamento, l'Agenzia trasmette alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria un'apposita informativa, avente ad oggetto la procedura. L'informativa assegna un termine per la formulazione di eventuali osservazioni e reca l'indicazione della disponibilità a un incontro, ove richiesto.

Il coinvolgimento sindacale ha carattere meramente informativo: il termine assegnato non è perentorio e il parere eventualmente espresso non ha natura vincolante. Del suo svolgimento è dato atto negli atti di approvazione del presente documento.

Il Direttore generale, quale titolare delle funzioni di indirizzo amministrativo e organizzativo dell'Agenzia, svolge un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura di whistleblowing, che non comporta in alcun caso poteri di supervisione sulla gestione delle singole segnalazioni né sull'esito delle relative istruttorie, secondo quanto precisato al paragrafo 9.1.

Qualora la segnalazione riguardi il Direttore generale, questi non è destinatario di alcuna informazione relativa alla segnalazione medesima e l'attività di monitoraggio di cui al presente paragrafo non si estende alla segnalazione in questione.

La presente procedura è sottoposta a revisione periodica, anche in relazione all'evoluzione della normativa e degli atti di indirizzo dell'ANAC.

17. Allegato 1 – Cosa può e cosa non può essere segnalato.

Il presente allegato ha finalità meramente esemplificative e non esaustive. Le violazioni segnalabili sono quelle individuate al paragrafo 4 della procedura; l'elenco che segue è volto ad agevolare il personale nel riconoscere le fattispecie riconducibili all'attività dell'Agenzia.

Esempi di fattispecie che possono essere segnalate

- intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ad esempio corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione);
- comportamenti impropri del funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (esempio malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;
- rapporti, frequentazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti esterni" (esempio consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione pubblica attribuita;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
- sprechi;
- favoritismi;
- false dichiarazioni;
- nepotismo;

- demansionamenti, ove non attengano esclusivamente al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante;
- reiterato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- assunzioni non trasparenti;
- irregolarità contabili;
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali e di lavoro;
- procedure concorsuali non trasparenti;
- violazioni delle norme ambientali;
- violazione delle norme della sicurezza sul lavoro.

Esempi di fattispecie che non possono essere segnalate

- meri sospetti o voci, fondati solo su indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (ad esempio voci di corridoio);
- pettegolezzi;
- doglianze, malumori di carattere strettamente personale;
- rimostranze personali della persona segnalante;
- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore). Si precisa che le contestazioni e rivendicazioni ivi indicate sono escluse soltanto ove attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro della persona segnalante: ove siano invece sintomatiche di una violazione rilevante ai sensi del d.lgs. 24/2023, la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione della normativa.